

## **PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L'ALLEVAMENTO AVICOLO**

- Tutte le aziende avicole a carattere commerciale oltre 250 capi e le aziende avicole a carattere non commerciale fino ad un numero massimo di 250 capi devono essere registrate presso la Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, istituita presso il Ministero della Salute (art. 4 del D. Lgs. 25/01/2010, n. 9).
- Per ogni azienda avicola è necessario siano ben specificati i seguenti dati:
  - proprietario e detentore degli animali, anche in caso di contratto di soccida;
  - eventuali deleghe per gli adempimenti dell'anagrafe avicola dovranno essere esplicite e documentabili e registrate in BDN.
- L'inizio attività, la variazione dei dati aziendali o la cessazione dell'attività devono essere comunicate entro 7 giorni dal detentore o da un suo delegato attraverso il modulo informatizzato della Banca Dati Nazionale (BDN) e pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio.
- Obbligo della registrazione delle coordinate geografiche dell'azienda nella BDN.
- Ogni azienda a carattere commerciale (oltre 250 capi) deve redigere il Piano di autocontrollo che deve contenere le informazioni indicate nel Piano Nazionale Salmonellosi avicola.
- Le movimentazioni in uscita, ad eccezione delle partite destinate ad allevamenti familiari, devono essere comunicate in BDN attraverso la compilazione dell'apposito modulo informatizzato.
- Le movimentazioni in entrata devono essere registrate in BDN entro 5 giorni dall'arrivo degli animali in allevamento.
- Registrazione del Censimento nella BDN al 31 dicembre di ogni anno (numeri di animali realmente presenti in allevamento al 31 dicembre).